

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Celeste Malerba

IL SEGRETARIO
Gian Franco Ferraris

Il Sottoscritto Segretario dell'Unione Montana, visto gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
è affissa all'Albo pretorio il giorno _____ per rimanervi 15 giorni consecutivi
(art.124, c.2, del T.U. n. 267/2000).

Ponti, li

IL SEGRETARIO
Gian Franco FERRARIS

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi dieci giorni
dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n. 267/2000).

Ponti, li

IL SEGRETARIO
Gian Franco FERRARIS

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO

SEDE: 15010 PONTI (AL)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N. 9 del 14.07.2014

OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO: CONVALIDA DEGLI ELETTI.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **quattordici** del mese di **luglio** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze del Comune di Ponti, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto dell'Unione Montana, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio in seduta pubblica di prima convocazione.

N.	COGNOME E NOME	Pr.	As.	N.	COGNOME E NOME	Pr.	As.
01	BORREANI Walter	X		09	OLIVIERI Andrea	X	
02	CAGNO Angelo	X		10	PAGLIANO Piero Luigi	X	
03	GARBARINO Mauro	X		11	PANARO Giuseppe	X	
04	GOSLINO Valter	X		12	PAPA Nicola	X	
05	GRILLO Vittorio	X		13	PAROLDI Claudio	X	
06	IVALDI FABRIZIO	X		14	PESCE Gianguido	X	
07	MALERBA Celeste	X		15	ZOLA Claudio	X	
08	MORENA Mario	X					
		8				7	

con l'intervento e l'opera del dott. Ferraris Gian Franco, Segretario, (art. 20 comma 5 dello Statuto) il quale provvede alla redazione del presente verbale; riconosciuto legale il numero degli intervenuti in prima convocazione, la sig.a Malerba Celeste, nella sua qualità di Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti (art. 7 dello Statuto), assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO

Premesso che sulla proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole:
Il Segretario dell'Unione Montana, per quanto concerne la regolarità tecnica

Presenti n. 15 Assenti n. --

- **Visto** lo Statuto dell'Unione Montana Suol d'Aleramo ed, in particolare, l'art. 6, che prevede:

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da 15 membri. La composizione del Consiglio assicura la presenza di un rappresentante per ogni Comune associato e la rappresentanza delle minoranze consiliari dei Comuni aderenti.
2. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni.
3. Ciascun Consiglio comunale elegge, tra i propri componenti il rappresentante del Comune nel consiglio dell'unione.
4. Il numero dei rappresentanti delle minoranze consiliari, è individuato nella misura del 10 per cento - con arrotondamento del risultato all'unità superiore se l'eventuale decimale è uguale o superiore a 5 - dei Comuni componenti l'Unione montana. I rappresentanti delle minoranze sono eletti dalla Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto segreto limitato a un candidato; per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica. La Conferenza straordinaria è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti ed elegge a maggioranza i rappresentanti delle minoranze.
5. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire entro 20 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta.
6. Decorso il termine di cui al comma precedente, se un Comune non ha provveduto all'elezione del proprio rappresentante e fino all'elezione medesima, il Sindaco è componente a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione in rappresentanza di quel Comune.
7. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, il proprio rappresentante provvedendo all'elezione del sostituto.
8. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.
9. Al fine di garantire la continuità amministrativa e l'adozione di atti urgenti ed improcrastinabili nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione necessari a rendere valida la seduta è ridotto in misura pari ai Consiglieri legittimamente in carica ai sensi delle presenti norme statutarie.
10. In sede di prima costituzione del Consiglio dell'Unione i consiglieri devono essere eletti non oltre 20 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.”;

- **Visto** il D.Lgs. 267/2000 art. 32 che dispone:

1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. **Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati.** Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, **eletti dai singoli consigli dei comuni associati** tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.
4. L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.
5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.
- 5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. *(comma introdotto dall'art. 2, comma 6, legge n. 221 del 2012)*
6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.”;

- **Atteso** che il Consiglio dell'Unione, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, con proprio atto, deve procedere alla convalida delle elezioni dei propri componenti eletti dai Consigli comunali dei Comuni membri;
- **Dato atto** che il D.Lgs. 267/2000 disciplina le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità;
- **Dato atto** che il giorno 25 maggio 2014 si sono svolte le elezioni amministrative nella maggior parte dei Comuni facenti parte dell'Unione;
- **Vista** la deliberazione Consiglio Comunale del Comune di Denice n. 10 del 11.06.2014, con la quale è stato nominato quale proprio rappresentante in seno al Consiglio dell'Unione Montana il Sindaco sig. Nicola Papa;
- **Vista** la deliberazione Consiglio Comunale del Comune di Pareto n. 15 del 10.06.2014, con la quale è stato nominato quale proprio rappresentante in seno al Consiglio dell'Unione Montana il Sindaco sig. Borreani Walter;
- **Preso atto** che i Comuni di Bistagno, Cartosio, Castelletto d'Erro, Cavatore, Melazzo, Montechiaro d'Acqui, Ponzzone e Spigno M.to non hanno provveduto all'elezione del proprio rappresentante e, pertanto, come previsto dall'art. 6 comma 6 dello Statuto, sono rappresentati nel consiglio dell'Unione dal Sindaco fino all'elezione del proprio rappresentante;
- **Preso atto** che nei Comuni di Morbello, Ponti e Terzo non si sono svolte le elezioni amministrative e, pertanto, sono confermati rispettivamente i consiglieri Pesce Gianguido, Paroldi Claudio e Grillo Vittorio;
- **Preso atto** del verbale della Conferenza Straordinaria dei consiglieri comunali di minoranza, tenutasi il 28 giugno 2014, con cui sono stati individuati i rappresentanti delle minoranze sigg. Goslino Valter e Zola Claudio;
- **Il Presidente** invita i consiglieri ad indicare eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità a carico degli eletti;
- Il consigliere Zola chiede se è rispettata la parità di genere;
- Il segretario Ferraris spiega che le norme in materia sono contraddittorie ma che nella modifica dello statuto si cercherà di tenere conto della parità di genere;
- **Visto** che non emergono casi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità;
- **Il Presidente** Malerba procede alla votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:
voti favorevoli 15 voti contrari -- astenuti --

DELIBERA

1. di dare atto che, il Consiglio risulta così composto:
 - BORREANI Walter in rappresentanza del Comune di Pareto;
 - CAGNO Angelo in rappresentanza del Comune di Montechiaro d'Acqui;
 - GARBARINO Mauro in rappresentanza del Comune di Spigno Monferrato;
 - GRILLO Vittorio in rappresentanza del Comune di Terzo;
 - IVALDI Fabrizio in rappresentanza del Comune di Ponzzone;
 - MALERBA Celeste in rappresentanza del Comune di Bistagno;
 - MORENA Mario in rappresentanza del Comune di Cartosio;
 - OLIVIERI Andrea in rappresentanza del Comune di Cavatore;
 - PAGLIANO Andrea in rappresentanza del Comune di Melazzo,
 - PANARO Giuseppe in rappresentanza del Comune di Castelletto d'Erro;
 - PAPA Nicola in rappresentanza del Comune di Denice;
 - PAROLDI Claudio in rappresentanza del Comune di Ponti;
 - PESCE Gianguido in rappresentanza del Comune di Morbello;
 - GOSLINO Valter e ZOLA Claudio in rappresentanza delle minoranze;

Con votazione separata, che dà il seguente esito: voti favorevoli 15 voti contrari – astenuti -- , la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.